

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Parere approvato dalla V Commissione della Camera dei deputati

(26 maggio 2010)

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le commissioni per l'esame finale di laurea magistrale di cui all'articolo 6 sono composte da docenti del corso di laurea o docenti della facoltà e la partecipazione a tali organismi rientra tra i compiti dei docenti, ai quali, pertanto, non spetta alcun emolumento;

l'integrazione delle predette commissioni con un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale non comporta un aggravio di spesa per il bilancio dello Stato, in quanto eventuali rimborsi relativi alle trasferte trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità esistenti nei pertinenti capitoli del bilancio delle istituzioni universitarie o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il percorso formativo previsto agli articoli 7, 8 e 9 costituisce il tirocinio formativo abilitante, della durata di un anno, che, di fatto, sostituisce il biennio della scuola di specializzazione per la formazione insegnanti e sarà operativo esclusivamente sulla base della effettiva esigenza del fabbisogno nazionale di insegnanti. Tale percorso formativo non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto sarà organizzato con il personale docente in servizio presso le facoltà universitarie e le scuole appositamente selezionate;

le risorse attualmente a disposizione per il funzionamento delle strutture per l'abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 10 e 11 risultano sufficienti per far fronte alle future richieste di formazione degli insegnanti;

con riferimento alle disposizioni di carattere finanziario di cui all'articolo 16, si precisa che i corsi di abilitazione per gli insegnanti saranno attivati dalle università solo per un numero di posti annualmente determinato dalla programmazione regionale del fabbisogno del personale docente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame ed esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili sui loro bilanci, integrate con gli introiti ricavati dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 e delle altre risorse proprie di cui le università potranno disporre nell'ambito della loro autonomia; nessun corso potrà, quindi, essere attivato ove non esistano risorse sufficienti;

tenuto conto della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2010, con la quale si preannuncia la disponibilità a riformulare l'articolo 16 dello schema in conformità ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 gennaio 2010, al fine di precisare che i corsi

previsti dallo schema medesimo saranno organizzati nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

nel presupposto che, qualora venga recepita la riformulazione del comma 5 dell'articolo 11, di cui al parere del Consiglio di Stato, sia inserita un'apposita clausola che garantisca la neutralità finanziaria delle disposizioni recate dal comma 3 del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sostituire il comma 1 dell'articolo 16 con il seguente:

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca.»